

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2757

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ACCAME

Presentata il 29 luglio 1981

Norme sul servizio di difesa nazionale con riferimento alla componente civile e militare e alla partecipazione femminile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 52 della nostra Costituzione dice testualmente: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

Come sembra chiaro dalla lettura dell'articolo, il dovere di prestare il servizio militare deriva dallo stato di cittadino (sia esso uomo o donna) e dalla soggezione di questi all'ordinamento giuridico che definisce « sacro » il dovere che incombe su tutti i cittadini di difendere la Patria.

Sono quindi due le osservazioni che si impongono in proposito: la prima attiene al fatto che il dovere di difesa riguarda i due sessi; la seconda che la difesa non riguarda solo compiti militari, ma anche compiti civili. Infatti per quanto

concerne il primo punto, in tutto l'articolo non si nota alcuna, anche se larvata, differenziazione tra i due sessi. Non un accenno, in tutta la Costituzione, a quella differenziazione che da sempre pone le donne in una posizione riduttiva; anzi il richiamo finale ai « diritti civili » e « allo spirito democratico della Repubblica » non potrebbe essere fatto se non si presupponessero una completa parità fra i cittadini, in quanto non v'è vera democrazia lì dove esistono isole più o meno estese di emarginazione.

Inoltre, con la legge 9 febbraio 1963, n. 66, il Parlamento, nel chiaro intento di dare attuazione ai principi costituzionali, ha previsto norme volte a rimuovere gli ostacoli che ancora si frapponevano all'ingresso delle donne nei pubblici uffici in una completa parità di diritti e di doveri, rinviando all'emanazione di una apposita legge la regolamentazione dell'arruolamento della donna nelle forze armate.

È appunto questa riserva che si intende sciogliere, regolamentando e disciplinando l'accesso delle donne nella struttura militare in quell'assoluta parità di diritti e doveri con l'elemento maschile che la Costituzione sancisce.

L'approvazione in legge ordinaria della presente proposta, oltre a consentire l'allineamento del nostro Paese alla quasi totalità delle nazioni di più avanzata civiltà, nelle quali il servizio militare femminile è da anni una realtà, colma la grave carenza dovuta alla mancanza di una valida ed idonea struttura di difesa civile che l'Italia da sempre lamenta.

Per quanto riguarda il secondo punto si può osservare che la difesa del Paese non è esclusiva dalle minacce militari, ma riguarda anche le esigenze di salvaguardia delle cose, delle persone ed in genere delle situazioni ambientali.

La difesa non è solo quella che si attua sul fronte interno, le retrovie non sono meno minacciate che la prima linea. Un bombardamento sul territorio crea problemi di difesa non meno gravi che quelli che si generano nello sfondamento di una linea di frontiera. La guerra uccide ormai più civili che militari. Nelle guerre il « fronte » non esiste praticamente più; nella seconda guerra mondiale il 50 per cento delle vittime fu fra i civili, nella guerra di Corea il rapporto fu del 13 per cento militari e dell'87 per cento civili e nella guerra del Vietnam la percentuale aumentò ancora a danno dei civili.

Inquadrato in questa ottica, lo schema di disegno di legge concernente il servizio militare femminile volontario, presentato dal Governo, non risolve il problema dell'accesso delle donne al servizio militare con assoluta parità di diritti e doveri così come la Costituzione vuole e, quel che è peggio, non risolve nessuno degli annosi e gravi problemi che affliggono il nostro Paese.

Al contrario, la discriminazione in funzione del sesso sembra essersi accentuata emarginando la donna da molti dei doveri che sono peculiari della vita militare, disattendendo così lo spirito che pervade

la nostra Costituzione ed in particolare il suaccennato articolo 52.

Essere ufficiali, sottufficiali o solo militari significa essere elementi che si sono formati nei reparti d'impiego delle forze armate, dove periodicamente si torna per completare e perfezionare la propria formazione professionale per esservi validamente impiegati in caso di necessità.

Le limitazioni previste a danno della donna inciderebbero, oltre che sui ruoli operativi, anche su tutti i ruoli, i corpi e le categorie di ciascuna forza armata per cui la carriera di questo personale femminile, così impropriamente inserito, potrebbe molto verosimilmente subire conseguenze discriminanti in sede di avanzamento.

Così come presentato, il suddetto disegno di legge esclude le donne dalle accademie e da gran parte dei rimanenti istituti militari, dove si formano i reparti combattenti, e tende al solo fine di far indossare la divisa alle attuali, numerose dipendenti impiegate e operaie del Ministero della difesa.

Tutto questo non può non mettere a disagio lo stesso apparato militare che si troverebbe ad applicare provvedimenti di dubbia legittimità che gli impongono di valutare con lo stesso metro elementi aventi parametri non omogenei.

Ciò premesso, il suddetto disegno di legge governativo può essere considerato un primo timido tentativo di risolvere un annoso problema mediante tutte le possibili soluzioni senza eliminare alcun inconveniente.

I tragici episodi di Firenze, di Seveso, del terremoto del Friuli e di quello della regione campano-lucana, ci hanno crudelmente dimostrato che esistono forze ostili che ci aggrediscono senza preavviso, sconvolgendo, in maniera altrettanto terribile che una guerra, la vita economica e sociale sia del paese sia di gran parte della nostra comunità nazionale.

Non è per polemica che si afferma che in queste circostanze, oltre agli elementi scatenati dalla natura e all'imprevidenza degli uomini, hanno sempre giocato un ruolo non secondario l'impreparazione e

l'improvvisazione dei mezzi (improvvisazione e impreparazione che sono state cause di perdite di non poche vite umane) ed infine la concezione stessa dei mezzi di difesa.

Per fronteggiare situazioni come quelle sopra descritte occorre predisporre una difesa adeguata tenendo presente l'ampio spettro di interessi che il territorio coinvolge, interessi di comunità locali ed interessi singoli « Difesa della Patria » vuol dire protezione di un territorio che è un insieme di risorse e di attività umane e materiali e che integra uno spazio geografico e uno spazio sociale. Il territorio infatti non si riferisce solo ad una pura struttura fisica, ma anche ad un insieme di relazioni umane ha un senso solo in presenza dell'uomo che lo abita.

Difesa della Patria, in questo contesto sociale, vuol dire tutela dell'uomo che viene a trovarsi in una situazione critica anche perché carente di spazio vitale, perché emarginato la Patria, non dobbiamo dimenticarlo, è anche quella del povero, del malato, dell'anziano, del lavoratore sfortunato, difesa della Patria significa anche lotta al degrado sociale e ambientale, lotta per la salvaguardia sia di persone sia di situazioni ambientali.

Occorre insomma superare il falso concetto di « difesa » finora comunemente accettato e cioè che difesa significhi semplicemente difesa militare, e che si attui solo mediante il servizio militare.

Ed infine, che questo servizio militare sia un dovere per i soli cittadini di sesso maschile la difesa si deve attuare mediante il servizio militare e il servizio civile, un insieme che chiameremo « servizio di difesa nazionale » a cui hanno lo obbligo di concorrere i giovani di ambo i sessi.

Accanto alla tradizionale componente militare della difesa si deve perciò inserire una componente civile della difesa, componente da affidarsi in larga misura ai ragazzi che vengono esclusi dal servizio militare per sovrabbondanza numerica, per inidoneità fisica o perché obiettori di coscienza, come pure deve essere affidata in larga misura alle ragazze. L'obbligatorietà

del servizio femminile, stante la condizione di maggiore difficoltà in cui la donna opera nella società, sarà mitigata da una possibilità di esenzione più ampia di quella in vigore per il sesso maschile (in attesa di una futura parità di condizioni reali nella società tra uomo e donna), ma su ciò torneremo in seguito.

Quello che qui preme mettere in evidenza è che l'istituzione di una componente civile della difesa permetterà, in condizioni normali, in tempo di pace, di dedicare notevoli energie alla tutela di problemi relativi al degrado sociale e al degrado del territorio, problemi che finora non è stato possibile risolvere per la mancanza di un adeguato « esercito del lavoro » in grado di espletare un'ampia gamma di interventi in un settore che richiede attività che si caratterizzano spesso come ingrati, manuali, ripetitive. Si tratterà di un lavoro semi-gratuito come quello militare in quanto attuato come dovere, come un servizio reso al Paese. Il servizio civile costituirà un'opera prestata alla società che sarà anche un modo di testimoniare l'impegno dei giovani nel collettivo, nella spesa pubblica. Si creerà insomma una guardia giovanile, articolata regionalmente, adibita ai lavori socialmente utili nel campo dell'ambiente, dell'assistenza, della sanità, in attività di promozione culturale e sociale (rivolta ai detenuti in carceri e riformatori e ai dimessi dagli stabilimenti di pena, ai giovani nell'ambito delle strutture di quartiere), in attività di salvaguardia dell'ambiente o di riconversione e tutela di parti del territorio scarsamente protette (zone montane, eccetera).

Attraverso il contributo che il servizio civile è in grado di dare agli strati più oppressi della società, il servizio potrà trovare una collocazione precisa. La testimonianza dei giovani potrà concretizzarsi sul terreno della prassi senza correre il rischio di restare allo stato teorico: si potrà tradurre nello svolgimento di un lavoro utile alla collettività, senza contare l'insostituibile apporto che una così capillare organizzazione, se opportunamente curata ed addestrata, potrebbe dare ai

singoli ed alla collettività, nei momenti di crisi internazionale, nel settore della difesa antiatomica e come deterrente nei confronti di un possibile invasore

Troppo spesso si dà per scontato che certi spazi sociali siano ricoperti per quanto riguarda interventi nel campo sociale, mentre non è così, ci sono infatti pesanti ritardi nelle varie realtà locali. Il giovane che svolge il servizio civile dovrà calarsi nella realtà e fare delle scelte ed essere coerentemente portatore di ideali anche nelle lotte sociali. Potrà così diventare un lievito catalizzatore delle forze che già operano nei vari settori a cui potrà collegarsi in modo critico e costruttivo.

Questa è la prerogativa tipica in cui deve essere svolto il servizio civile, una criticità costruttiva che lo può portare, usando una espressione di Brecht, a « cambiare il mondo e ripartire da quanto è cambiato per cambiare di nuovo in meglio ».

Certo non bisogna nascondersi il pericolo che il servizio civile diventi anche un luogo di alienazione, di scelte individuali, soprattutto per chi vi arriva impreparato e lo interpreta come impiego di comodo.

Il servizio civile può però svolgere un ruolo incisivo in quanto questi giovani operano nel sociale, al di fuori dei condizionamenti tipici della vita di caserma, a contatto con le realtà quotidiane. Non bisogna dimenticare però che c'è il pericolo che si traduca in una molteplicità di piccole realtà, polverizzate sul territorio nazionale, senza sufficienti collegamenti tra loro e perciò prive di quella carica innovatrice che possono avere.

Questo servizio civile dovrà naturalmente essere impostato in modo da dare ai giovani la sensazione di partecipare ad una impresa comunitaria e non a dei lavori forzati, i giovani dovranno comprendere che si chiede loro di pagare una tassa sociale con la consapevolezza che siano rispecchiate certe regole del gioco nel senso che non si ricompensano costantemente gli imboscati, i raccomandati, i furbi di turno.

Si verrà così a creare un « esercito del lavoro » che attraverso la partecipazione di giovani di ambo i sessi, potrà costituire un grande apporto al paese nel suo complesso e al rinnovamento della società. Rinnovandosi annualmente, servirà anche a ridistribuire nella società certi valori, servirà anche a consentire una certa circolarità tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Trattandosi di un lavoro momentaneo nella vita dell'individuo, potrà essere accettato, pur nei suoi contenuti meno gratificanti, proprio per la sua transitorietà. Inserito in un quadro progettuale complessivo, attuato nell'ambito di una presa di coscienza dei problemi che si propone di risolvere, potrà costituire per i giovani anche una necessaria « gavetta » per il futuro e potrà preparare i giovani ad una seconda professione.

I giovani saranno così abituati psicologicamente a considerare questo secondo lavoro come qualcosa di connotato alla loro formazione e alle loro competenze, rendendo più facile, in seguito, l'accettazione di un lavoro manuale. Grazie alla esperienza personale e umana che questo periodo comporterà sarà anche più facile sviluppare, da dati concreti, il discorso sulla partecipazione, sulla autogestione democratica, sul riciclaggio, eccetera.

Il lavoro manuale servirà a far prendere contatto ai giovani con la realtà sociale, servirà a rompere dei tabù, delle barriere sociali. Se il lavoro sarà ben finalizzato alla utilità pubblica potrà anche risultare non alienante, contribuire alla responsabilizzazione, a dare fiducia nello Stato e nelle istituzioni.

Per i giovani e le ragazze che lo affrontano, può diventare un potenziale fecondo di valori, una esperienza di una vita comunitaria basata su mete condivise e non solo su semplici necessità di fatto. L'incontro con persone non scelte da se stessi potrà essere per i giovani una prima occasione di conoscenze di tipo nuovo, di possibilità impreviste di dialogo, d'altra parte la semi-gratuità del servizio, l'agire per un fine non economico, può contribuire, con grande forza formatrice, (e riformatrice), alla forma-

zione della personalità dei singoli intervenendo nelle zone d'ombra della nostra società e del territorio, potrà anche dare una risposta a bisogni e aspirazioni non soddisfatti. Più alcune attività e talune zone (geografiche e sociali) sono rifiutate dalla popolazione o accettate solo a retribuzioni tali da renderle insostenibili, più il servizio civile (con il suo contenuto di lavoro manuale di lavoro ingrato) diviene una necessità difficilmente colmabile per altra via.

Più specificamente potremo affermare che attraverso un servizio civile ben impostato il paese potrà gestire, in modo altamente valido, il grande capitale umano di cui dispone risolvendo il problema di quei lavori che richiedono una quantità eccezionale di prestazioni non specialistiche da svolgere in condizioni spesso difficili e per i quali ricorrere al lavoro normalmente retribuito avrebbe un prezzo troppo alto.

C'è anche da osservare che il servizio civile permette ai giovani una formazione professionale in un campo nuovo, può in particolare consentire agli intellettuali la esperienza di un lavoro manuale e agli operai e ai contadini una formazione culturale da affiancare alla loro prassi di vita quotidiana.

Inoltre il servizio civile può riassorbire frange estreme di antimilitarismo, evitare, attraverso obiettivi chiari da conseguire, le fughe in avanti. Certe « obiezioni totali » muovono infatti da una insufficiente conoscenza dei servizi civili e del tipo di impegno che si può portare avanti: spesso il rifiuto totale è stato sostanzialmente da valutazioni solo teoriche che non consideravano il servizio civile come elemento di partenza per una discussione, ma semplicemente lo ignoravano e lo negavano.

Ai giovani che parteciperanno a questo servizio civile si offre un compito di trasformazione a misura più umana della società delle cui carenze e insufficienze non solo materiali, ma anche culturali e spirituali, i giovani saranno testimoni diretti, essi potranno quindi avere un ruolo chiave nel costruire un nuovo assetto sociale, specie in quelle ampie zone di depressio-

ne economica e sociale, a livello terzomondista, che non mancano in ogni parte del nostro territorio.

La promozione dei rapporti interpersonali che si potrà creare potrà avere un valore di tutto rilievo nella società. I giovani a contatto con la realtà sociale potranno cogliere esigenze emergenti contribuendo alla soluzione dei problemi anche attraverso la sensibilizzazione che potranno esercitare sul potere politico.

La componente civile della difesa dovrà essere realizzata secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio, si attuerà cioè nell'ambito delle regioni, province e comuni di appartenenza e non creerà quindi altro che marginali problemi di accasermamento. Il contingente di leva civile sarà cioè quasi interamente « scasermato » e opererà in stretta connessione con gli Enti locali avvalendosi della guida delle organizzazioni di difesa esistenti, opportunamente potenziate (vigili del fuoco, guardia forestale, vigili urbani, Croce rossa) e altri enti assistenziali che operano nel settore carcerario, formativo, ecc. nel contesto della tutela del territorio.

Il lavoro dei giovani impegnati nel Servizio civile in attività integrative (più che sostitutive) sarà caratterizzato da alcuni aspetti peculiari. Infatti i giovani nel loro servizio non saranno « ricattabili » da parte degli enti presso i quali operano e ciò permetterà loro una maggiore libertà di manovra nel senso dell'impegno sociale. Entro i limiti del possibile i giovani potranno scegliere un servizio aderente alle loro attitudini e capacità: la formazione nelle varie specialità dovrà essere affidata alle regioni insieme ad una preparazione di base per interventi nelle calamità naturali e nelle emergenze. Gli enti pubblici e privati faranno presenti alle regioni le loro esigenze in fatto di servizio civile. Le regioni dovranno mettere a disposizione le necessarie attrezzature occorrenti per i corsi di formazione, con modalità studiate a livello centrale di organizzazione della difesa civile, dovranno inoltre istituire per i giovani che svolgono servizio civile corsi di forma-

zione e orientamento di durata di circa un mese.

Certo il pericolo che il personale che svolge il servizio civile costituisca un « tappa-buchi » dell'organizzazione pubblica e privata non deve essere sottovalutato, né deve essere sottovalutato il pericolo che il personale venga usato per risolvere alcune contraddizioni che sono al centro delle lotte sindacali: occorre infatti evitare che la presenza dei giovani in servizio civile finisca per tradursi magari in una « parziale » usurpazione dei posti di lavoro per cui devono essere impiegati solo per risolvere problemi altrimenti non solubili.

Il lavoro di difesa civile comporterà oltre che compiti di intervento diretto, compiti di analisi della situazione sociale e della situazione del territorio.

L'impegno nei riguardi del territorio è legato al dissesto idrogeologico e al degrado di opere culturali (ad esempio di antichi forti di interesse storico che vanno in rovina) e alla tutela di zone di valore archeologico. Vi sono anche compiti da svolgere nel campo ecologico, ad esempio, il censimento dei corpi idrici e i piani di risanamento delle acque nel quadro della legge n. 319 del 1976 (legge Merli), i programmi di forestazione. « Sulla base di quanto si è speso in media nel settore degli ultimi dieci anni — scrive Robi Ronza — si calcola che ci vorrebbe un secolo e mezzo soltanto per imboschire tre dei 4-5 milioni di ettari che devono essere di nuovo ricoperti di vegetazione ad alto fusto se non vogliamo finire per trovarci tutti il fango in casa ad ogni pioggia un po' più intensa del solito ». Manlio Rossi Doria ha calcolato che il problema potrebbe essere risolto utilizzando in opere di risistemazione idrogeologica 20 mila uomini all'anno. Se si pensa che ogni anno su 400 mila giovani 200 mila non svolgono il servizio militare si vede che si tratta di una cifra non rilevante !

La componente di lavoro a tutela del sociale comprende vari settori: l'assistenza degli anziani e degli handicappati, le farmacie rurali, la salubrità dei posti di

lavoro e in genere i problemi di emarginazione fisica e psichica di componenti della società.

Per quanto riguarda il problema di assistenza agli anziani è bene ricordare che è questo un problema che tenderà ad aggravarsi in futuro per l'aumento dell'età media della popolazione e per il cambiamento della composizione delle famiglie (minor numero di figli).

In questo settore di attività del servizio civile potrà attuarsi un consistente aiuto agli anziani nel far loro recuperare una « dimensione produttiva » nel senso più lato del termine, nel contribuire alla emancipazione degli anziani dalla condizione subalterna in cui sono stati confinati, a ricollocarli al centro del progresso sociale.

Simile è l'apporto che i giovani potranno dare alla soluzione del problema di assistenza agli handicappati fisici e mentali.

In questa opera sociale i giovani potranno avvalersi oltre che del supporto delle organizzazioni assistenziali anche di quello degli organismi sindacali i quali dovranno in futuro operare anche in questo settore con impegno per cambiare la qualità della vita nella società.

La componente civile della difesa i cui compiti da affidarsi ai giovani di ambo i sessi sono stati finora illustrati, mostra come nella nuova visione della difesa nazionale lo strumento militare tradizionale apparirà solo come una componente di un sistema più vasto. La difesa nazionale sarà ancora articolata su un servizio obbligatorio di leva militare (sia combattente, sia non combattente) come anche sul servizio obbligatorio di leva civile.

In questo servizio civile, che si affianca quindi al servizio militare tradizionale, opereranno non più solo quei giovani esentati dal servizio militare perché obiettori di coscienza, ma un ben più consistente numero di ragazzi e ragazze.

A queste ultime sarà, ovviamente, riconosciuto il diritto di prestare servizio di leva armato o non armato, nei reparti militari combattenti o no.

Il sistema di difesa, dal tradizionale modello chiuso, tenderà così a divenire

un modello aperto in comunicazione e interazione costante con l'intera società. Sempre più « regionalizzato » sia nella sua componente militare sia nella componente civile, porterà ad un progressivo « scaermamento » dei giovani in quanto il servizio sarà effettuato vicino al luogo di residenza.

Questo nuovo concetto di difesa permetterà al cittadino di essere molto più pronto ad intervenire in ogni situazione di emergenza, sia militare sia civile, di quanto si è verificato finora.

Per quanto riguarda l'istituzione della leva femminile obbligatoria la proposta di legge non può non tener conto (come prima accennato) del fatto che la donna continua ad assolvere nel nostro Paese, in larghi settori, funzioni peculiari ed insostituibili nel contesto familiare e sociale, specie là dove lo Stato continua ad essere assente con le necessarie infrastrutture (ad esempio la mancanza di asili nido, eccetera).

In tale realistica situazione, per non violentare, in dette zone, strutture e mentalità arcaiche consolidate, con innovazioni incomprensibili e improponibili, si è introdotto, nella presente proposta di legge, il concetto di « obiezione sociale » che, a similitudine dell'obiezione di coscienza, dovrebbe consentire a quelle giovani alle quali il richiamo per adempiere il servizio di leva causerebbe difficoltà di varia natura sul piano privato e sociale, di essere esentate dal prestare la loro opera al servizio del Paese, secondo una casistica da specificarsi in dettaglio nelle norme per i bandi di leva.

Per quanto riguarda la componente volontaria di partecipazione della donna nelle strutture della difesa civile e militare questa partecipazione deve avvenire secondo criteri di assoluta parità con l'uomo: diritto quindi di accesso a tutti i compiti e specializzazioni militari e civili e diritto di carriera con accesso ad ogni grado gerarchico.

Ciò comporterà ad esempio, nel settore civile, l'accesso delle donne in corpi come i vigili del fuoco, la guardia forestale e in

tutte le organizzazioni che possono concorrere agli aspetti civili della difesa.

Non si possono pertanto accettare alcune proposte avanzate dai vertici militari che mirano a limitare l'inserimento delle donne nelle forze armate alle specializzazioni ed ai corpi, quali: il veterinario, la sanità, l'amministrazione, i trasporti, le telecomunicazioni e simili, a circa 20 anni dalla promulgazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66. Questa proposta fa sorgere fondato il sospetto che tale inserimento sia stato dettato più dalla necessità di risolvere la grave crisi vocazionale in cui versano le forze armate, che non da una vera, seppure contenuta, crescita democratica in seno all'ambiente militare.

Le obiezioni che vogliono la donna non idonea a svolgere il servizio militare, vanno combattute ricordando che la nostra Costituzione esprime i valori che la Resistenza le ha consegnato e ne richiede il rispetto e la realizzazione.

In questo senso occorre dare un contenuto normativo al principio innovatore del già citato articolo 52, ultimo comma.

Lo spirito democratico voluto dalla Carta costituzionale comporta la partecipazione attiva delle forze popolari, intese come complesso di uomini e donne, alla difesa anche militare, come già consacrato alla storia dagli atti eroici e dai superbi comportamenti delle migliaia di donne che presero parte alla Resistenza.

Il diritto della donna a partecipare alla difesa anche nei suoi aspetti militari va visto nel quadro di un modello nuovo che gli consenta di operare appunto secondo uno spirito democratico, non avulso dalle istanze e dalla dialettica politica del Paese.

Quando si parla di presenza delle donne nell'esercito è bene ricordare che questa presenza deve essere inquadrata nell'ambito del principio espresso dall'articolo 11 della Costituzione: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ».

Una partecipazione perciò in un esercito non volto all'oppressione, ma stretta-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente « difensivo », « resistenziale » Opporsi all'inserimento della donna in questo tipo di esercito significa opporsi sostanzialmente ai dettami costituzionali, in nome di uno spirito conservatore avulso dalla realtà sociale, e di un misogenismo che troppe volte ha impedito al nostro Paese di marciare di pari passo con le nazioni più evolute

La presenza della donna in un esercito di conquista e di invasione è improponibile nella misura in cui è improponibile, per tutti, questo tipo di esercito

Diversa e invece la presenza in un esercito considerato come struttura operante nell'ambito della difesa del territorio, elemento necessario, sotto il profilo giuridico, alla definizione di Stato sovrano

La donna sancendo il diritto di partecipazione anche alla componente militare della difesa potrà quindi operare in posizione paritaria rispetto agli uomini e dividere con essi le responsabilità

Il suo inserimento nelle forze armate deve essere considerato quindi un tentativo di potenziamento qualitativo di esse.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE I

NORME GENERALI SULLA DIFESA NAZIONALE

ART. 1.

È istituito il servizio di difesa nazionale, con componenti militare e civile.

ART. 2.

Il servizio di difesa militare si distingue in servizio di difesa militare volontario e di leva; quest'ultimo può essere espletato, nei modi e tempi fissati dalle norme in vigore, nella forma armata e non armata.

ART. 3.

Il servizio di difesa civile svolge, in tempo di emergenza, una organica e pianificata funzione di assistenza e supporto per le popolazioni colpite da eventi naturali o bellici.

In condizioni normali dedica le sue energie alla soluzione dei problemi connessi al degrado ambientale e sociale, che non è possibile risolvere con i normali mezzi ed interventi.

Rientrano in tali compiti: la difesa dell'ambiente, l'assistenza agli anziani, lo aiuto agli handicappati, il funzionamento delle farmacie rurali, il controllo della salubrità e sicurezza nei posti di lavoro ed, in genere, tutti i problemi di emarginazione fisica e psichica dei componenti della società.

PARTE II

COMPONENTE MILITARE DELLA
DIFESA NAZIONALE

TITOLO I

II. SERVIZIO VOLONTARIO.

ART. 4.

Al servizio di difesa militare volontario possono partecipare, a parità di diritti e doveri, i cittadini di sesso maschile e femminile, nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente ed in quella di militari di truppa in servizio volontario, in tutte le armi, ruoli e corpi delle Forze armate.

La emanazione delle norme per l'accesso ai concorsi dei cittadini di sesso femminile e la fissazione dei conseguenti parametri per l'accertamento dell'idoneità psicofisica delle concorrenti, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

ART. 5.

Il servizio volontario di difesa militare può essere svolto nelle tre Forze armate (esercito, marina, aeronautica) e nei Corpi armati dello Stato (Guardia di finanza, agenti di custodia, Corpo forestale).

ART. 6.

L'ammissione delle donne al servizio volontario di difesa militare è regolata dalle norme in vigore per l'arruolamento volontario maschile, con esclusione di quelle riguardanti i requisiti fisici per i quali devono essere stabiliti i necessari adattamenti.

ART 7

L'assegnazione al Corpo, all'arma ed alle categorie/specialità è effettuata sulla scorta della idoneità fisica e dei risultati psico-attitudinali, i cui parametri saranno prefissati con appositi decreti entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge

ART 8

In relazione alle necessità delle singole Forze armate e Corpi armati dello Stato, è prevista, in ogni concorso, una riserva di posti per l'elemento femminile. Tale riserva non può essere inferiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, compresa l'eventuale elevazione percentuale consentita dalle norme in vigore

ART 9

Le condizioni disciplinari, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, i limiti di età e la durata del servizio, sono identici a quelli previsti per il personale di sesso maschile ad ogni livello gerarchico ed in ciascuna Arma, Corpo e ruolo

ART 10

Il trattamento economico di base ed il trattamento pensionistico per le appartenenti alle categorie ufficiali, sottufficiali e volontari sono identici a quelli previsti per il personale maschile equiparato

ART 11

Il personale volontario femminile presta servizio con apposita uniforme avente i contrassegni di Forza armata, arma, Corpo, specialità o servizio cui viene inserito. Usufruisce di una adeguata sistemazione di alloggio

ART 12

In analogia con le disposizioni vigenti per il servizio volontario maschile e nei limiti in cui ciò sia possibile, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad evitare l'allontanamento dal rispettivo domicilio delle donne coniugate e di quelle con figli

ART 13

Si intendono applicate al servizio volontario femminile, per quanto possibile, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive integrazioni e modifiche, e in caso di gravidanza e puerperio estese le norme vigenti nei rapporti di pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile

ART 14

In caso di mobilitazione delle Forze armate, il personale militare femminile in congedo può essere richiamato in servizio con gli stessi criteri con cui viene richiamato il personale maschile

TITOLO II

IL SERVIZIO DI LEVA

ART 15

L'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente

« La ferma di leva è il periodo in cui i cittadini sono obbligati a dedicarsi al necessario addestramento per acquisire la sufficiente istruzione atta a metterli nella condizione di concorrere alla difesa del paese. Secondo le necessità, tale periodo può trascorrersi nel servizio militare, armato o non armato, o nel servizio civile »

ART 16

Al servizio di difesa militare di leva partecipano, secondo le norme in vigore, i cittadini di sesso maschile abili ed incorporati nonché i cittadini di sesso femminile che vengano dichiarati fisicamente idonei ad assolvere gli obblighi di leva. Il servizio potrà essere prestato, a richiesta dell'interessata, nella forma di servizio armato o non armato.

La emanazione delle conseguenti norme e la fissazione dei necessari parametri per stabilire l'idoneità psicofisica del personale femminile è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri interessati.

ART 17

Il personale femminile di leva è inquadrato nelle categorie ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle tre Forze armate, dei corpi armati dello Stato (guardia di finanza, agenti di custodia e corpo forestale) o dei vigili del fuoco, con gli stessi criteri seguiti per l'arruolamento del personale maschile.

L'assegnazione alle armi, corpi e categorie, pur tenendo conto delle aspirazioni degli arruolati, è effettuata sulla scorta della idoneità fisica e dei risultati psico-attitudinali i cui parametri verranno predisposti dai Ministri competenti, con appositi decreti.

ART 18

Il personale femminile presta servizio nella uniforme prevista per il personale femminile volontario.

Ad esso sono estesi i benefici previsti dalle norme in vigore per il personale di leva.

ART 19

Il personale femminile assegnato al servizio militare non armato è destinato in ambito provinciale o regionale e non ha l'obbligo di risiedere in caserma.

ART 20

Tutte le operazioni di arruolamento e di incorporamento restano regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237

ART 21

L'entità complessiva del personale volontario resta fissata alla forza del 31 dicembre 1981, in linea con quanto stabilito dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente le nuove norme per il servizio di leva

ART 22

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente

« Sono soggetti di leva

a) i cittadini maschi anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età,

b) i cittadini femmina anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso di leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il ventottesimo anno di età,

c) tutti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare in base alle vigenti leggi in materia di cittadinanza,

d) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età (se maschio) ed il ventottesimo anno di età (se femmina) »

ART 23

L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente

« In tempo di pace hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti comprovate condizioni

1) figlio o figlia, fratello o sorella di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità derivanti da fatti di guerra, oppure di militare disperso in guerra ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie,

2) figlio o figlia, fratello o sorella, di pensionato di guerra o per causa di servizio, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati,

3) orfano di entrambi i genitori con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico, lì dove le condizioni socio-economiche e la corrente prassi lo richiede,

4) primogenito o figlio unico di padre vivente affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa e non eserciti di fatto altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purché in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza,

5) figlio o figlia di genitori che abbiano altri quattro figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza dell'arruolato per assolvere al servizio di difesa la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza,

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato servizio di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

leva, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza,

7) vedovo o vedova, celibe o nubile con prole,

8) coniugata con prole, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 96 del presente decreto modificato dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191

È inoltre riconosciuta a tutte le arruolate che ne facciano richiesta l'obiezione sociale per consentire a quelle giovani alle quali il richiamo potrebbe produrre gravi danni privato e/o sociali di essere esentate dal prestare la propria opera al servizio del paese

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe il Ministro della difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere il servizio di leva, per particolari condizioni di bisogno di famiglia

Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma, con la esclusione della obiezione sociale per il personale femminile »

PARTE III

COMPONENTE CIVILE DELLA DIFESA
NAZIONALE

ART 24

Tutti i cittadini maschi appartenenti alle classi di leva dichiarati, in base alle leggi in vigore, eccedenti al fabbisogno, obiettori di coscienza, o inabili per difetti fisici non inabilitanti al proficuo lavoro, sono incorporati nei contingenti della componente civile della difesa nazionale. Sono

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

altresì incorporate in tale componente le giovani donne appartenenti alla classe di leva arruolata, che non espletano il servizio di leva volontario nella componente militare

ART 25

Si intendono estese alla componente civile femminile della difesa nazionale le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, nonché le integrazioni previste dagli articoli 22 e 23

ART 26

Le necessità numeriche e qualitative del suddetto personale sono stabilite territorialmente dalle regioni in relazione alle esigenze previste dai piani poliennali di salvaguardia ed intervento in favore dell'ambiente e delle necessità connesse all'assistenza ed allo sviluppo nei vari settori sociali

A tal fine la regione organizzerà e pianificherà appositi corsi di istruzione, aventi una durata non inferiore a trenta giornate effettive al fine di dare la necessaria preparazione professionale al personale incorporato

ART 27

Nel quadro di detta preparazione dovrà essere previsto un adeguato numero di ore per dare al personale le necessarie nozioni per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite da calamità naturali o da attacchi nucleari, batteriologici e chimici

I suddetti insegnamenti saranno tenuti da personale altamente qualificato o, previo accordo con le autorità militari locali, da idonei istruttori nel quadro della cooperazione civile-militare in caso di calamità

ART. 28.

Al termine di ogni corso deve essere organizzata almeno una esercitazione congiunta civile-militare, concordata fra le autorità regionali ed il comando militare di zona, per accertare l'efficienza dell'organizzazione in caso di calamità, sia a seguito di eventi naturali sia a seguito di azioni belliche.

ART. 29.

Il personale della componente civile della difesa nazionale può essere utilizzato dalle sezioni regionali, provinciali e locali del corpo dei vigili del fuoco o della forestale sotto la responsabilità delle autorità politiche regionali.

Può altresì essere assegnato ad istituzioni o enti pubblici e privati, operanti in ambito regionale ed aventi essenzialmente finalità morali.

ART. 30.

A tal fine, nell'ambito di ogni regione, è istituito un albo degli enti che, rispondendo a particolari requisiti, sono autorizzati ad operare nell'ambito della difesa civile.

Detti enti, con anticipo di almeno sei mesi, devono far pervenire al comitato di intervento, istituito nell'ambito dell'assessorato ai lavori pubblici di ogni regione, i programmi che si ha intenzione di svolgere e le conseguenti richieste di personale.

Analoghe disposizioni valgono per le autorità provinciali e comunali per il soddisfacimento di esigenze non previste dal piano d'intervento regionale.

ART. 31.

Il comitato d'intervento è costituito dal Presidente della regione, dall'assessore ai lavori pubblici, da un rappresentante di ogni provincia, da un rappresentante sindacale, a livello regionale, e dal rap-

presentante del Governo per la regione o da un suo qualificato sostituto.

Il comitato ha il compito di vagliare e controllare su ogni azione e di evitare che l'utilizzazione dei giovani nel servizio civile si traduca in una usurpazione dei posti di lavoro per il mondo operaio, impedendo che i giovani vengano impiegati per l'effettuazione dei lavori e la risoluzione di problemi di ordinaria amministrazione.

ART. 32.

Il personale assegnato alla componente civile della difesa nazionale è destinato preferibilmente nella zona di origine o in ambito provinciale.

Non ha obbligo di risiedere in caserma e veste l'abito civile a meno che esigenze di lavoro non impongano l'uso di particolari effetti che verranno forniti a cura dell'amministrazione regionale.

ART. 33.

Le condizioni disciplinari, lo stato giuridico, la durata del servizio ed i livelli retributivi sono quelli previsti per il personale in servizio di leva.

ART. 34.

Sono estese agli appartenenti della componente civile della difesa nazionale, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, concernente il servizio volontario civile per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore, se non diversamente specificato, della presente legge, il Governo fissa, con appo-

siti decreti, i requisiti fisici, le modalità di inquadramento, di addestramento e di impiego del personale femminile nelle organizzazioni delle tre Forze armate, dei corpi armati dello Stato e della difesa civile; emana i bandi di concorso per ufficiali, sottufficiali e volontari attenendosi ai criteri indicati negli articoli precedenti e prevede le modalità di impiego del personale femminile nell'organizzazione centrale, in quella territoriale, in quella addestrativa e nei reparti operativi.

ART. 36.

Per quanto eventualmente non previsto dalla presente legge valgono le norme in uso nelle Forze armate e nei corpi armati dello Stato per il servizio militare maschile, con le seguenti precisazioni:

1) servizio di difesa nazionale, componente militare volontaria: norme in uso per ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali in servizio permanente e personale volontario;

2) servizio di difesa nazionale, componente militare di leva (armato o non armato) e componente civile; norme in uso per ufficiali di complemento di prima nomina e personale di leva.

ART. 37.

Le disposizioni di attuazione e dettaglio per quanto attiene la componente civile della difesa nazionale devono essere emanate, dai singoli Ministeri e dalle regioni, entro quattro mesi dalla promulgazione della presente legge.

ART. 38.

Al maggior onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.